



Valentina Vernazza
NOTAIO

N. 2.647 di repertorio

N. 1.705 di raccolta =====

==== ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ===
===== A RESPONSABILITA' LIMITATA =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Oggi ventinove luglio duemilaquattordici =====

===== 29 luglio 2014 =====

In Milano, nel mio studio in via privata Cesare Battisti n. 2.
Davanti a me dott. Valentina Vernazza, Notaio in Milano, i-
scritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese =====

sono presenti i signori: =====

- **Battistoni Jan Miguel** nato ad Avana (Cuba - EE) il 22 apri-
le 1958, residente a Milano in via Bronzino n. 13, codice
fiscale: BTT JMG 58D22 Z504S, di stato libero, cittadino ita-
liano; =====

- **Goia Ancuta Elena** nata a Resita (Romania - EE) il 22 giugno
1976, residente a Milano in via Fabio Filzi n. 2, codice fi-
scale: GOI NTL 76H62 Z129D, nubile, cittadina rumena. =====

Comparenti della cui identità personale io notaio sono certo
i quali convengono e stipulano quanto segue: =====

a) E' costituita tra le parti una società sportiva diletan-
tistica a responsabilità limitata con la denominazione: =====

===== **RITMICA MILANO - Società sportiva dilettantistica** =====
===== a responsabilità limitata =====

b) La società ha sede in Milano. =====


Ai soli fini della comunicazione dell'indirizzo completo al
Registro delle Imprese le parti dichiarano che il medesimo è
sito in Milano, via Fabio Filzi n. 1 e potrà essere variato
con le modalità di cui infra. =====

c) La durata della società è fissata fino al trentuno dicem-
bre duemilaquaranta. =====

d) La società ha per oggetto lo svolgimento della seguente
attività: =====

l'esercizio e la promozione delle attività sportive dilettan-
tistiche di ginnastica, sia nel settore maschile che femmini-
le, riconosciute dal Coni; l'organizzazione e la partecipa-
zione a manifestazioni nazionali ed internazionali a gare e
tornei ed ogni altra attività con le finalità e con l'osser-
vanza delle norme e delle direttive della federazione sporti-
va nazionale e dei suoi organi e/o dell'ente di promozione
sportiva cui si affilia; ogni iniziativa idonea a favorire
l'attività ginnica e sportiva in genere; la gestione di un
centro addestramento sportivo; l'organizzazione e la gestio-
ne, anche in sostituzione o in associazione di enti pubblici,
di una o più strutture pubbliche o private per finalità spor-
tive e sociali; l'organizzazione, la redazione, la gestione e
distribuzione di pubblicazioni (non quotidiane) e riviste;
l'organizzazione di iniziative, servizi e attività culturali,
sportive e ricreative, ivi compresa anche la gestione bar,
punti di ritrovo, pizzeria, ristorante, tavola calda e atti-

Registrato
Agenzia Entrate
Milano 2
Modello Unico
Il 30.7.2014
Al N. 183351
Euro ... 200,00



vità similari, finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra; l'accesso ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dalla CEE, dallo Stato e dagli Enti Locali costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali c/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. La società si impegna inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni: la promozione e pubblicizzazione la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi; organizzazione dell'attività didattica per l'avvicino, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive e/o ricreative e/o didattiche, nonché la gestione della medicina sportiva/riabilitativa; la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento degli impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive. ===== Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. ===== Essa potrà in via non prevalente, in relazione allo scopo suddetto e non nei confronti del pubblico, compiere tutte le operazioni finanziarie, industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute dagli Amministratori necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni ed interessenze in società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché rilasciare garanzie anche reali e fideiussioni ed avalli anche a favore di terzi. =====

e) Il capitale della società è determinato in euro 10.000,00 sottoscritto dai soci come segue: =====

- Battistoni Jan Miguel euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale; =====
- Goia Ancuta Elena euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) pari al 80% (ottanta per cento) del capitale sociale. =====

f) L'amministrazione della società viene affidata a due amministratori nelle persone dei signori Battistoni Jan Miguel e Goia Ancuta Elena, sopra generalizzati; che espressamente accettano tale carica. =====

Ferme le competenze di legge per le decisioni da assumere in sede collegiale, l'organo amministrativo così formato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, poteri che verranno esercitati in via disgiunta tra gli stessi per il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in via congiunta tra gli stessi per il compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione, tra i quali si intendono ricompresi in particolare, anche se non in via esaustiva: =====

- vendita, acquisto, permuta di beni immobili o di beni mobili

li registrati, nonché costituzione, modificazione ed estin-
zione di diritti reali immobiliari; =====
- cessione a terzi, sia in proprietà sia in gestione, dell'a-
zienda sociale o di rami della stessa; =====
- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché
rilascio di avalli o fideiussioni a garanzia di obbligazioni
di terzi; =====
- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto
forma di apertura di credito; =====
- stipula di contratti e compimento di operazioni che compor-
tino per la società un impegno di spesa superiore ad Euro
5.000,00 (cinquemila virgola zero zero); =====
- emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte pas-
sive, dovendosi però ritenere sufficiente la firma di un solo
amministratore per la girata di effetti sia per l'incasso che
per lo sconto. =====
Con le stesse modalità spetterà all'organo amministrativo la
rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudi-
zio. =====
L'organo amministrativo resterà in carica a tempo indetermi-
nato, salvo revoca o dimissioni. =====
g) Sulle quote come sopra sottoscritte gli intervenuti di-
chiarano di versare ciascuno, come in effetti versano, al-
l'organo amministrativo, il 25% (venticinque per cento) della
propria quota di partecipazione al capitale sociale, ai sensi
dell'articolo 2464, IV comma, del codice civile, con le se-
guenti modalità: =====
- il signor Battistoni Jan Miguel a mezzo assegno circolare
non trasferibile serie e n. 50 - 04.885.792 10 di euro 500,00
(cinquecento virgola zero zero) emesso in data 28 luglio 2014
da ING DIRECT N.V., succursale di Milano, all'ordine della
società RITMICA MILANO - Società sportiva dilettantistica a
responsabilità limitata; =====
- la signor Goia Ancuta Elena a mezzo due assegni circolari
non trasferibili n. 3109804790-01 e n. 3109804791-02 di euro
1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuno, entrambi emessi
in data 24 luglio 2014 da Intesa Sanpaolo SpA, agenzia Milano
piazza della Repubblica n. 32, all'ordine della società RIT-
MICA MILANO - Società sportiva dilettantistica a responsabi-
lità limitata. =====
In relazione a quanto sopra, l'organo amministrativo, come
sopra nominato, dichiara di aver ricevuto le predette somme. =
b) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) agosto
di ogni anno, il primo esercizio si chiuderà il 31 agosto
2015. =====
c) Le parti dichiarano che l'importo approssimativo delle
spese per la costituzione poste a carico della società ammon-
ta a circa euro 2.050,50 (duemilacinquanta virgola cinquanta).
d) La società funzionerà secondo le norme stabilite dal pre-
sente atto costitutivo e dalle seguenti =====



===== NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' =====

===== Denominazione-Oggetto-Sede-Durata- =====

===== Domicilio =====

1) La denominazione della società a responsabilità limitata è
===== **RITMICA MILANO - Società sportiva dilettantistica** =====
===== **a responsabilità limitata** =====

2) La società ha per oggetto lo svolgimento della seguente attività: =====

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: =====

l'esercizio e la promozione delle attività sportive dilettantistiche di ginnastica, sia nel settore maschile che femminile, riconosciute dal Coni; l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali a gare e tornei ed ogni altra attività con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della federazione sportiva nazionale e dei suoi organi e/o dell'ente di promozione sportiva cui si affilia; ogni iniziativa idonea a favorire l'attività ginnica e sportiva in genere; la gestione di un centro addestramento sportivo; l'organizzazione e la gestione, anche in sostituzione o in associazione di enti pubblici, di una o più strutture pubbliche o private per finalità sportive e sociali; l'organizzazione, la redazione, la gestione e distribuzione di pubblicazioni (non quotidiane) e riviste; l'organizzazione di iniziative, servizi e attività culturali, sportive e ricreative, ivi compresa anche la gestione bar, punti di ritrovo, pizzeria, ristorante, tavola calda e attività similari, finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra; l'accesso ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dalla CEE, dallo Stato e dagli Enti Locali costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali c/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. La società si impegna inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni; la promozione e pubblicizzazione la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi; organizzazione dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive e/o ricreative e/o didattiche, nonché la gestione della medicina sportiva/riabilitativa; la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento degli impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive. =====
Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. =====
Essa potrà in via non prevalente, in relazione allo scopo suddetto e non nei confronti del pubblico, compiere tutte le

operazioni finanziarie, industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute dagli Amministratori necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni ed interessenze in società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché rilasciare garanzie anche reali e fideiussioni ed avalli anche a favore di terzi. =====

3) La società ha sede in Milano e potrà istituire sedi secondarie o unità locali anche altrove nel territorio dello Stato. E' in facoltà degli amministratori variare, nell'ambito del medesimo Comune, l'indirizzo della sede sociale provvedendo ad effettuare la relativa comunicazione agli uffici competenti nelle forme di legge. =====

4) La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilaquaranta. =====

5) Il domicilio (da intendersi comprensivo di ogni elemento utile al fine di inviare le previste comunicazioni) dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile, se nominati, per i loro rapporti con la società è quello risultante dal registro delle imprese. =====

===== Capitale Sociale =====

6) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). =====

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. =====

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, il capitale potrà essere aumentato solo sia mediante nuovi conferimenti mentre è escluso l'aumento mediante passaggio di riserve a capitale. =====

L'aumento del capitale mediante nuovi conferimenti può avvenire mediante conferimenti in danaro, conferimenti in natura (comprensivi, questi ultimi, anche di prestazioni d'opera o di servizi a favore della società) o di crediti; possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. =====


Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., l'aumento del capitale può attuarsi anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.. =====

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'articolo 2482-bis c.c. può essere omesso il preventivo deposito nella sede della società della documentazione prevista dal II comma del medesimo articolo in previsione dell'assemblea ivi indicata. =====

===== Versamenti e Finanziamenti dei soci =====

===== Emissione di titoli di debito =====

7) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza alcun obbligo di rimborso. =====
La società può altresì acquisire finanziamenti dai soci, con



obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci. I finanziamenti effettuati dai soci, sulla base di trattative personalizzate, si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. =====

La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci. =====

8) La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito è riservata alla competenza esclusiva dei soci. =====

===== **Trasferimento delle Partecipazioni** =====

9) Le partecipazioni sociali sono divisibili. =====
I trasferimenti delle partecipazioni per atto tra vivi sono sempre soggetti alla seguente disciplina. =====

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci e all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni. =====
Nella nozione di "trasferimento per atto tra vivi" si intendono ricompresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso. =====

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. =====

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alla partecipazione e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. =====

Pertanto il socio che intende alienare o comunque trasferire la propria partecipazione, anche ad altro socio, deve darne comunicazione a tutti coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro imprese, e all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione deve contenere le generalità dell'acquirente, il corrispettivo, le modalità di pagamento e le altre condizioni del contratto. =====

Tale comunicazione ha natura di "invito a proporre" e quindi il socio offerente che ha effettuato detta comunicazione, ricevuta l'eventuale adesione degli aventi diritto non è tenuto a prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto. I soggetti destinatari di questo "invito a proporre" devono

- esercitare il loro diritto di prelazione mediante dichiara-
zione scritta spedita al socio offerente con lettera racco-
mandata con ricevuta di ritorno entro quindici giorni dal ri-
cevimiento della comunicazione e indirizzata all'organo ammi-
nistrativo. =====

- Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera
partecipazione offerta. In caso di alienazione congiunta di
partecipazioni da parte di più soci che inviino la comunica-
zione di cui sopra congiuntamente e per un prezzo unitario,
il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero.
Qualora un socio non eserciti il diritto di prelazione nel
termine su indicato ovvero vi rinunci tale diritto si accre-
sce ai soci che hanno validamente manifestato la decisione di
esercitarlo in proporzione al valore nominale della parteci-
pazione da ciascuno di essi posseduta. =====

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione ad es-
so spettante, ovvero tale diritto venga esercitato solo per
parte della partecipazione offerta, il socio offerente deve
ritenersi libero di trasferire l'intera sua partecipazione
all'acquirente indicato nella comunicazione di cui sopra. ===


- L'atto di trasferimento della partecipazione sia nei confron-
ti del terzo acquirente sia nei confronti dei soci che abbia-
no esercitato il diritto di prelazione deve in ogni caso con-
cludersi entro sessanta giorni dal termine sopra stabilito
per l'esercizio del diritto di prelazione medesimo. Decorso
tale termine senza che sia intervenuto il trasferimento il
socio offerente deve procedere a nuova comunicazione. =====

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per il prezzo
ed alle condizioni indicate dal socio offerente. In caso di
atto a titolo gratuito ovvero in tutti i casi in cui la natu-
ra del negozio non preveda un corrispettivo in denaro o il
corrispettivo sia diverso dal denaro i soci che esercitano il
diritto di prelazione acquistano la partecipazione offerta
versando al socio offerente una somma determinata di comune
accordo ovvero, in mancanza di accordo, la somma determinata
da un arbitro nominato ai sensi dell'articolo 37 delle norme
di funzionamento della società. =====

Lo stesso criterio deve trovare applicazione nel caso in cui
il corrispettivo sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei
soci che abbia validamente manifestato la volontà di eserci-
tare il diritto di prelazione. In tal caso qualora il corri-
spettivo come sopra determinato risulti superiore al corri-
spettivo indicato dal socio offerente, il diritto di prela-
zione può essere esercitato dai soci che vi hanno diritto so-
lo per questo maggior corrispettivo. =====

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per succes-
sione a causa di morte (sia legittima che testamentaria) a
favore del coniuge e dei parenti in linea retta del socio de-
funto. =====

Nel caso di trasferimento della partecipazione per successio-



ne a causa di morte (sia legittima che testamentaria) a favore di soggetti diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta del socio defunto, la partecipazione dovrà essere offerta in prelazione agli altri soci nei modi e con gli effetti di cui sopra. =====

Fino a quando non sia stata effettuata l'offerta da parte degli eredi o dei legatari e non risulti che questa non sia stata accettata, o che i soci aventi diritto alla prelazione vi hanno tutti rinunciato, gli eredi ed i legatari non sono legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alla partecipazione e non possono alienare la partecipazione con effetto verso la società. =====

===== **Recesso ed Esclusione** =====

10) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: =====

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale; =====
- b. la trasformazione della società; =====
- c. la fusione o la scissione della società; =====
- d. la revoca dello stato di liquidazione; =====
- e. il trasferimento della sede della società all'estero; =====
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società; =====
- g. il compimento di operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, IV comma c.c. (diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili); =====
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. =====

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. =====

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.. =====

11) Nelle ipotesi di cui sopra il socio che intende recedere dalla società deve inviare alla società, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione scritta entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. =====

La dichiarazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, della partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. =====

L'organo amministrativo deve comunicare ai soci nel più breve tempo possibile i fatti di cui sia a conoscenza che possono dare luogo all'esercizio del diritto di recesso. =====

Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso l'organo amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci e fissare loro un termine non superiore a trenta giorni per manifestare, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla società, la disponibilità ad acquistare la partecipazione del socio receduto ai sensi dell'articolo 2473 c.c. o, viceversa, per individuare di comune accordo un terzo acquirente. =====

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal giorno in cui la stessa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra. == Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato deve ritenersi privo di efficacia, nel caso in cui la società revochi la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. =====

Il rimborso delle partecipazioni per cui viene esercitato il diritto di recesso di cui ai presenti articoli viene eseguito in base alle norme di legge, in particolare in considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, al socio receduto, o ai successori del socio defunto sarà rimborsato solo il valore nominale della propria partecipazione. =====

12) Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. =====

===== Decisioni dei Soci =====

13) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle norme che regolano la società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

a. L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; =====

c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; =====

d. le modificazioni dell'atto costitutivo e delle norme di funzionamento della società; =====


e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====

f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; =====

g. la emissione di titoli di debito. =====

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibera assembleare, consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. =====

Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando ne venga fatta richiesta da uno o più amministratori o da un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera assembleare. =====



Ogni socio (o altro soggetto avente diritto di voto in suo luogo quale il creditore pignoratizio, l'usufruttuario, il custode sequestratario), purché rivesta tale qualità di socio sulla base delle risultanze del registro imprese ovvero giustifichi la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro imprese, ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Non possono partecipare i soci morosi, i soci la cui polizza assicurativa garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464 c.c. siano scadute o divenute inefficaci ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. =====

===== Consultazione scritta e =====

===== Consenso espresso per iscritto =====

14) La **consultazione scritta** avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di un numero di soci che rappresenti almeno il trenta per cento del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatta pervenire al domicilio risultante dal registro delle imprese. Dalla proposta deve risultare con chiarezza il testo esatto della decisione da adottare e tutto quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare. =====
I soci hanno otto giorni per trasmettere presso la sede della società la risposta, da mettersi in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a tre giorni. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. A tal fine può essere predisposta apposita modulistica da utilizzare per la risposta. =====

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. =====

15) Il **consenso espresso per iscritto** consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. =====

La decisione dei soci si considera assunta solo qualora pervengano presso la sede della società, nelle forme sopra indicate e nel termine di otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto per le deliberazioni assembleari. ===

16) Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto spetta all'organo amministrativo raccogliere rispettivamente le consultazioni ed i consensi scritti ricevuti e comunicare i risultati a tutti i soci, am-

ministratori e sindaci, se nominati, indicando: =====

- i soci favorevoli, astenuti o contrari con il capitale da ciascuno di essi rappresentato; =====

- la data in cui si è formata la decisione; =====

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione. =====

Tutti i documenti trasmessi presso la sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società unitamente al libro delle decisioni dei soci. =====

Le decisioni dei soci adottate con le modalità di cui sopra devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. =====

===== Assemblea =====

17) L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia. =====

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. =====

18) L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro delle Imprese. =====

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

19) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti e congiunti). In caso di loro assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. =====

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati del-



le votazioni. =====

20) L'assemblea dei soci può svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei soci, secondo i principi di buona fede, a condizione: =====

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante; =====

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione stessa; =====

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno. =====

Salvo che si tratti di assemblea totalitaria, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio/video, collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire. La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

21) Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea anche da soggetti non soci. La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. =====

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. =====

La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. =====

La delega conferita per una singola assemblea totalitaria deve indicare le materie da porre all'ordine del giorno. =====

La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, nè a società da essa controllate, ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. =====

Nel caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 (sue successive modifiche ed integrazioni) i diritti sociali da parte della società fiduciaria si intendono esercitati per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante, a cui vanno pertanto imputati tutti gli effetti giuridici derivanti dall'esercizio di detti diritti. =====

22) Il verbale dell'assemblea deve essere redatto con le modalità di cui all'articolo 2375, I e III comma c.c.. =====

Nei casi previsti dalla legge il verbale dell'assemblea viene

redatto da un notaio. =====

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. =====

3) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nel caso che deliberi sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla nomina o revoca dei liquidatori nonché sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. =====
Le medesime maggioranze valgono per le decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. =====

===== **Amministrazione** =====

4) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina da: =====

1. un amministratore unico; =====

2. un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina; =====

3. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza. =====

Quando vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. =====

Gli amministratori possono essere anche non soci. =====

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.. Inoltre gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva. =====

===== **Durata della carica, revoca e cessazione** =====

5) Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili. =====

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. =====

In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri amministratori provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in



caso di numero pari, o la maggioranza di essi, in caso di numero dispari, cessa l'intero consiglio di amministrazione. ===
In tale caso gli altri consiglieri devono, entro trenta giorni, sottoporre la nomina del nuovo organo amministrativo alla decisione dei soci ed in tale periodo possono compiere solo operazioni di ordinaria amministrazione. =====

La medesima disposizione trova applicazione nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore. =====

===== **Consiglio di amministrazione. Adunanze.** =====

26) Qualora non via abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente. =====

27) Il consiglio di amministrazione si riunisce sia nella sede della società, sia altrove, tutte le volte in cui ciò sia ritenuto necessario dal presidente o quando ne venga fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri. =====

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. =====

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso di convocazione vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. =====

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. =====

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Gli astenuti si considerano voti contrari. =====

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti in esame, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. =====

In presenza di queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. =====

Delle deliberazioni dell'adunanza si redige un verbale firmato dal presidente e dal segretario che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. =====
Nel caso in cui sia costituito un consiglio di amministrazione le decisioni possono essere adottate, con le medesime maggioranze di cui sopra, anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta, il tutto con le modalità previste dal presente statuto in ordine alle decisioni dei soci, in quanto compatibili; dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. =====

28) Il consiglio di amministrazione può delegare tutto o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi III, V e VI dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, V comma c.c. (redazione progetti di bilancio, di fusione e scissione, decisioni di aumento del capitale attribuite all'organo amministrativo ex articolo 2481 c.c.). =====

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia costituito da soli due membri e gli amministratori non si trovino d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro quindici giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo. ==

===== Poteri dell'organo amministrativo =====

29) L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. =====

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. =====

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina, i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro. =====

In caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società. =====

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un'altro intende compiere, competenti a



decidere sull'opposizione sono i soci con la maggioranza determinata secondo la partecipazione di ciascuno di essi al capitale sociale. =====

Sono comunque di competenza del consiglio di amministrazione come organo collegiale, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché la decisione dei soci in tema di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 c.c.. In tal caso il consigliere più anziano di età svolgerà le funzioni di presidente. =====

===== **Rappresentanza** =====

30) L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. =====

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. =====

31) Possono essere nominati direttori, institori, o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed in tal caso la rappresentanza della società spetta anche ad essi nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. =====

===== **Compensi degli amministratori** =====

32) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. =====

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. =====

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. =====

===== **Organo di Controllo e Revisione** =====

33) La società può nominare, ai sensi del I comma dell'art. 2477 c.c., un organo di controllo. =====

L'articolo 2477 del codice civile disciplina i casi in cui la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. =====


L'organo di controllo potrà essere costituito, a scelta e per decisione dei soci al momento della nomina, da un sindaco unico oppure da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, fatta salva l'ipotesi di obbligatorietà dell'organo collegiale. L'organo di controllo avrà funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti. =====

In caso di nomina dell'organo di controllo si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revi-

zione legale dei conti, in quanto compatibili, nonché al numero dei suoi componenti in caso di organo collegiale, le disposizioni previste per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni. =====
In alternativa all'organo di controllo previsto dall'art. 2477 c.c., la società nomina per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili. =====
Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche nei mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste in materia di organo amministrativo. =====
Se tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti ==

Bilancio ed Utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) agosto di ogni anno. =====
Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. =====
I proventi delle attività sociali non possono essere, in nessun caso, divisi tra i soci anche in forme indirette. =====
Gli utili netti risultanti dal bilancio, una volta adempiuto l'obbligo di accantonamento degli stessi con le modalità previste dall'articolo 2430 del codice civile per le società costituite con un capitale pari o superiore ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ovvero con quelle previste dal combinato disposto degli articoli 2463 e 2430 del codice civile per le società costituite con un capitale inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), verranno interamente reinvestiti nella società per lo sviluppo ed il perfezionamento dell'attività sportiva dilettantistica e dell'attività didattica di cui all'articolo 2 delle presenti norme sul funzionamento della società, secondo quanto stabilito dalla delibera assembleare di approvazione del bilancio.
L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. =====
In caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, le relative relazioni si espliciteranno a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 c.c., l'assemblea per l'approvazione del bilancio può venire convocata dall'organo amministrativo entro e non oltre il maggior termine previsto dalla legge. =====



Nei casi previsti dagli articoli 2482-bis e 2482-ter c.c., la convocazione dell'assemblea deve effettuarsi entro novanta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci, se nominati, sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci. =====

===== **Scioglimento e Liquidazione** =====

36) La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. =====
L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinando: =====
- il numero dei liquidatori; =====
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; =====
- a chi spetta la rappresentanza della società; =====
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; =====
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo; =====
- le modalità di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio attivo che residua dopo il rimborso ai soci del valore nominale delle rispettive partecipazioni, fermo l'obbligo di devolvere ai fini sportivi il patrimonio che residua dalla liquidazione. =====

===== **Clausola Compromissoria** =====

37) Le parti interessate si impegnano a ricorrere alla procedure di conciliazione di cui al presente comma prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale; tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento tempo per tempo vigente del servizio di conciliazione della camera di commercio del Luogo in cui ha sede la società con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D.Lgs 5/2003. =====
Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto. Tutte le controversie derivanti dal presente documento che non abbiano trovato composizione secondo quanto previsto sopra, comprese quelle in materia di recesso ed esclusione, che dovessero insorgere tra la società e i soci ovvero tra i soci o tra gli eredi o legatari del socio defunto e gli altri soci e/o la società e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché l'interpretazione e/o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti e/o impugnazioni di delibere assembleari, comprese quelle

osse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un arbitro da nominare a cura del Tribunale competente in relazione alla sede in cui ha sede la società, in conformità a quanto stabilito dal regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società. L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, entro non più di 30 giorni dalla nomina, regolando lo svolgimento del procedimento secondo il citato regolamento e secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato.

Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente salvo diversa decisione dell'arbitro. Le parti sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-cause promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti. La decisione così emessa ha efficacia ai sensi dell'articolo 820 del codice di procedura civile. Se non è previsto altrimenti, quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione e la modificazione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi non più di 30 giorni, esercitare il diritto di recesso.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni del codice civile e le leggi speciali in materia. Gli effetti della normativa antiriciclaggio le parti dichiarano di conoscere e quanto segue:

Il signor Battistoni Jan Miguel di essere titolare della carta di identità n. AU6231459 rilasciata dal Comune di Milano il 6 settembre 2013 e di essere imprenditore; La signora Goia Ancuta Elena di essere titolare della carta di identità n. AR9419543 rilasciata dal Comune di Milano il 9 febbraio 2011 e di essere professoressa di educazione primaria.

Consenso dell'articolo 13 del D.Lg n. 196/2003 i comparenti dichiarano di essere stati informati che il trattamento dei dati personali viene effettuato da me notaio, in qualità di titolare del trattamento, nell'ambito dei compiti assegnati dalla legislazione vigente ed è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse a questo atto e sue conseguenze. I comparenti dichiarano di essere stati edotti che agli stessi sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lg.. Il sottoscritto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho letto e letta alle parti, che lo approvano e con me notaio lo



sottoscrivono alle ore tredici e minuti zero. =====

Consta il presente atto di dieci fogli, scritto a macchina da
persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio sulle
intere prime trentotto pagine e sulla
trentanovesima pagina sin qui. =====

Firmato: Jan Miguel Battistoni =====

Firmato: Goia Ancuta Elena =====

Firmato: Valentina Vernazza (sigillo) =====



Valentina Vernazza
NOTAIO

===== COPIA CONFORME =====

certifico io sottoscritta Valentina Vernazza, notaio in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, che la
presente è copia conforme all'originale conservato nei miei
archivi in più fogli. Tutti i fogli dell'originale sono muniti
delle prescritte firme. =====
e rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
=====

Milano, via privata Cesare Battisti n. 2, Trentino luglio
milaquattordici. =====



Valentina Vernazza